RB Rimborsi Bancari

R.G. n. 63233/2016

	1
	SENT. N. 16.04/17
	R. G. 63733/16 CRON 5634/17 REP 3091/14
į	CRON 5637/17
	REP 3091/12

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli - II sez. Civile dott. De Rosa Maria ha emesso la seguente

-		
SENTENZA		
Nella causa civile iscritta al n. 63233/2016 del Ruolo Generale con oggetto : restituzione dell'indebito		
TRA		
Nico , C.F. , in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliato in		
Ercolano (NA) alla Via Panoramica n. 60 presso lo studio degli avv.ti Pierluigi Telese e Alessandra		
Fazio che lo rappresentano e difendono, giusta mandato a margine dell'atto di citazione		
ATTRICE		
E		
s.c.p.a. (
CONVENUTA CONUMACE		
CONCLUSIONI		
Come da atti e verbali di causa.		
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO		
Con atto di citazione ritualmente notificato Nico conveniva, innanzi al Giudice di Pace di		
Napoli, il 1.r.p.t. della s.c.p.a. (s.c.p.a.), quale società cessionaria,		
affinchè, previa declaratoria di nullità /o inefficacia dell'art. "D" delle condizioni generali di contratto,		
fosse condannata al pagamento, in suo favore, dell'importo complessivo di € 2.737, 33 , di cui €		
2.147,22 a titolo di rimborso delle commissione di intermediazione ed € 590,11 a titolo di restituzione		
dei costi assicurativi, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 937 del		
26.10.207, alla 50° rata di rimborso, su un totale previsto di 120, stipulato con la società		
cedente, oltre al pagamento dei costi sostenuti per la mediazione obbligatoria, pari ad € 48,00, nonché,		
al versamento all'entrata al bilancio dello Stato della somma pari all'ammontare del contributo		
unificato ai sensi dell'art. 8 comma 4° bis D. Lgs 28/2010, con vittoria di spese competenze di lite, in		
attribuzione all'avv. Pierluigi Telese dichiaratosi procuratore anticipatario.		
La s.c.p.a. (s.c.p.a.), ritualmente citata e non comparsa , veniva		
dichiarata contumace all'udienza del 23.1.2017.		
Prodotta documentazione, precisate le conclusioni di cui in epigrafe ,la causa veniva assegnata a		
sentenza all'udienza del 22.3.2017 .		
My 19 M		



MOTIVI DELLA DECISIONE

La legittimazione delle parti , intesa come titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio,
peraltro documentata, non è stata contestata, quindi , non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché ,
essa si configura come una questione che attiene al merito della lite, rientrando nel potere dispositivo e
nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. (Cass. n. 21192/06 ; Cass. n. 4796/06).
Dalla certificazione allegata in atti , emerge che, Nico , il 26.10.2007, stipulava con la
S.p.a., il contratto di finanziamento n. 937, per l'importo complessivo di € 31.920,00,
da rimborsare, mediante cessione pro solvendo, n. 120 quote da € 266,00 ciascuna della retribuzione,
con decorrenza dal mese di febbraio 2008.
Il contratto stipulato tra le parti , ceduta, nelle more , la posizione del mutuatario alla
s.c.p.a. (s.c.p.a.) prevedeva, tra gli altri costi , commissioni per € 3.680,94 e premi
assicurativi per € 1.011,62.
Parimenti documentato è che , allo scadere della 50° rata di rimborso , l'odierno istante, estingueva
anticipatamente, il rapporto contrattuale.
L'istante ha allegato copia della missiva inviatagli del 26.4.2012, con la dichiarazione di anticipata
estinzione del vincolo contrattuale.
Con pec del 18.12.2015, l'attore chiedeva alla s.c.p.a., quale cessionaria del rapporto di
finanziamento , la restituzione degli importi relativi alle commissioni e quote assicurative , non
maturate.
La s.c.p.a., pur richiamando le condizioni contrattuali, che non prevedevano alcun obbligo,
si dichiarava, a mera tutela della clientela acquisita al momento della cessione, disposta a restituire
all'attore la somma complessiva di \in 1.190,00 , di cui \in 840,00 , a titolo di rimborso della quota parte
delle commissioni finanziare corrisposte alla finanziaria , ed € 350,00 come rimborso di quota parte
degli oneri assicurativi.
Nico , ritenendo non congrua la proposta transattiva della banca , attivava la procedura di
mediazione obbligatoria ex D. Lgs 28/2010, che si concludeva con esito negativo, per la l'assenza della
s.c.p.a., come da "verbale negativo" del 4.5.2016.
La controversia in esame, concerne la richiesta di restituzione degli oneri anticipati dall'attore, per la
quota parte non goduta.
In particolare, l'istante, considerate le rate complessive del finanziamento, 120, e quelle effettivamente
pagate ,50, prima dell'estinzione anticipata, con la citazione introduttiva del giudizio che ci occupa , ha

An AR

richiesto la restituzione della somma di € 2.147,22 , quale quota dovuta per il rimborso delle



commissioni di intermediazione, ed € 590,11 a titolo dei costi assicurativi, per la parte della prestazione assicurativa non prestata e non goduta, per l'estinzione anticipata del contratto.

Per la risoluzione della controversia in esame, occorre operare una preliminare distinzione tra gli oneri cosiddetti "up-front", tra i quali gli interessi imputati in contratto, le spese di gestione ed incasso, non retrocedibili, e quelli cosiddetti "recurring", che si perfezionano nel tempo, per esempio, le commissioni, i costi di intermediazione, i costi assicurativi e le spese bancarie, che invece, sono retrocedibili.

Nella fattispecie in oggetto , il contratto di finanziamento n. 937 del 26.10.2007, alla lettera "D" prevede che : " in caso di anticipata estinzione del prestito , gli importi indicati nella sopra estesa lettera a1), a2), a3) e a4) non saranno rimborsati , come pure quelli indicati nell'art. 7 delle condizioni generali di contratto. Conseguentemente il mutuatario godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi per il periodo di rateizzazione non goduto. Il mutuatario verserà altresì quale compenso per l'adempimento anticipato un importo pari a 30 euro e comunque non superiore all'1% del capitale residuo".

Invero , tale clausola contrattuale , come eccepito dall'istante , va dichiarata nulla, per violazione dell'art. 33 del D. Lgs 206/2005, risultando vessatoria , poiché prevede la non rimborsabilità dei costi di cui alle lettere richiamate , relativi alle commissioni dovute , ai costi di intermediazione , ai costi assicurativi e alle spese bancarie.

Tali disposizioni, pur approvate ex artt. 1341 e 1342 c.c., ponendo a carico dell'aderente alla stipula condizioni gravose, concernenti pagamenti, previsti per scadenze che non si realizzeranno, per l'estinzione anticipata della stipula, generando squilibro a danno del consumatore, secondo il disposto dell'art. 33 D.Lgs 206/2005, devono essere dichiarate nulle, secondo quanto disposto dal successivo art. 36 del decreto richiamato.

L'art. 125 comma sexies T.U.B. dispone che : " il consumatore può rimborsare anticipatamente , in qualsiasi momento , in tutto o in parte , l'importo dovuto al finanziatore . In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione totale del costo del credito , pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

La Banca d'Italia , organo di controllo e vigilanza degli intermediari finanziari , con nota del 10.11.2009, ha chiarito che , per la determinazione in concreto degli importi da restituire , occorre tenere conto delle somme dovute dal cliente , per le prestazioni di cui ha già goduto , distinguendole dagli importi trattenuti dall'intermediario , a titolo di prestazioni non ancora erogate , di cui il cliente non godrà , per l'estinzione anticipata del contratto.

RB Rimborsi Bancari

Ne consegue che ,poiché, risulta documentato che il contratto prevedeva la corresponsione a carico dell'attore, di \in 3.680,94, per commissioni dovute all'intermediario, da ripartire su 120 rate , ogni rata ammonta ad \in 30,67 mensili , verificato che , risultano corrisposte 50 rate , per \in 1.533,72 (50 per 30,67) , le quote non maturate da restituire, ammontano ad \in 2.147,22 (70 x 30,67) .

Per i costi assicurativi , è stato richiesto il pagamento dell'importo di \in 1.011,62 , da ripartire su 120 rate, ognuna ammontante ad \in 8,43 mensili, poiché, risultano corrisposte 50 rate , per \in 421,50 , le quote non maturate da restituire sono pari ad \in 590,11 ($70 \times \in 8,43$).

In definitiva, dichiarata la nullità della clausola di cui alla lettera "D", delle condizioni generali di contratto, in accoglimento della domanda principale di restituzione delle somme indebitamente percepite, la convenuta, ex art. 2033 c.c, va condannata a titolo di restituzione dell'indebito, al pagamento, in favore dell'istante, della somma complessiva di € 2.737,33.

Esaminata la documentazione prodotta, va, altresì accolta, la richiesta di rimborso dell'importo di € 48,00 per i costi sostenuti per la procedura di mediazione obbligatoria attivata e non andata a buon fine per mancata comparizione della s.c.p.a..

L'atteggiamento adottato dalla convenuta, nella fase stragiudiziale, determina anche la sua condanna al versamento di una somma in favore dello Stato, pari al contributo unificato, ex art. 8 comma 4bis D. Lgs 28/2010.

Rigetta ogni altra domanda, poiché, non tempestivamente formulata in citazione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, con attribuzione al procuratore costituito, che ha dichiarato di averne fatto anticipo, d'ufficio,tenuto conto dell'importo riconosciuto, dell'attività effettivamente svolta e della reale importanza e complessità delle questioni trattate.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, II Sezione dott. Maria De Rosa, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciandosi in ordine alla domanda proposta, così provvede:

1) dichiarata la nullità della clausola predisposta alla lettera "D" delle condizioni generali del contratto di finanziamento n. 937 del 26.10.2007, in accoglimento della domanda proposta da Nico avverso la s.c.p.a. (s.c.p.a., in persona del l.r.p.t., la condanna, al pagamento, a favore dell'istante, a titolo di restituzione delle somme indebitamente percepite dell'importo complessivo di € 2.737,33 (€ 2.147,22 per commissioni di intermediazione, + € 590,11

Mu hh

RB Rimborsi Bancari

per costi assicurativi), nonché, al pagamento, a titolo di rimborso per le spese di mediazione obbligatoria sostenute, della somma di € 48,00.

2) rigetta ogni altra domanda;

3) condanna la s.c.p.a. (s.c.p.a.), in persona del l.r.p.t. ,al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 990,00 dei quali € 120,00 per spese ed € 870,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, con attribuzione al difensore anticipatario avv. Pierluigi Telese;

4) condanna la s.c.p.a. (s.c.p.a.), ai sensi dell'art. 8 comma 4° bis D. Lgs 28/2010, al versamento allo Stato della somma di € 98,00, pari all'ammontare del contributo unificato

5) la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Napoli 19/5/2011

depositato in cancelleria

Napoli, li

I CANCELLIERE Immacquita C. Russo